

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

# **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**VOLUME 14**

**VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO**

Volume 14	Valutazione Rischio Amianto	
-----------	-----------------------------	--

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

## **ATTO DI APPROVAZIONE**

Approvo il seguente

Volume 14 – Valutazione Rischio Amianto

Tripoli, li 05/07/2023

**IL COMANDANTE/DATORE DI LAVORO**  
Gen. B. Michele FRATERRIGO

Volume 14	Valutazione Rischio Amianto	
-----------	-----------------------------	--



<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

## SOMMARIO

1.	GENERALITA'.....	1
2.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	2
3.	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Articolo 257 - D. Lgs n. 81/2008) .....	4
4.	FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Articolo 258 - D. Lgs n. 81/2008).....	4
5.	SORVEGLIANZA SANITARIA .....	5
6.	REGISTRO DI ESPOSIZIONE E CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO .....	5
7.	STATO DEI FATTI .....	5
8.	MODALITA' OPERATIVE .....	6
9.	CATALOGAZIONE, ANALISI DOCUMENTALE, RICOGNIZIONI PERIODICHE E CAMPIONAMENTO/ANALISI .....	6
10.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	7

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

## 1. GENERALITA'

L'art. 248 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., prevede che il Datore di Lavoro, fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, deve valutare il rischio anche per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, designando con il termine amianto (art. 247) i seguenti silicati fibrosi:

- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta (art. 248), anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali e alle ditte costruttrici delle attrezzature, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le presenti disposizioni.

Nella valutazione di cui all'articolo 28 del D. Lgs n. 81/2008, il D.L. valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto art. 249, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

- brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Inoltre, il D.L. effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

La Commissione consultiva permanente ha definito gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità con la lettera Circolare del 25/01/2011 Prot. 15/SEGR/0001940 - in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Infine il DM 06/09/94 stabilisce le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste dall'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3, della legge medesima.

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

## 2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria (art. 254), misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al tale valore limite, bisognerà adottare le seguenti misure:

- il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
- i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato;
- l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Nel contempo, devono essere adottate le seguenti misure:

- i luoghi in cui si svolgono tali attività devono essere:
  - a) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
  - b) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
  - c) oggetto del divieto di fumare;
- siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
- siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
- detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

**Controllo dell'esposizione** (Articolo 253 - D. Lgs n. 81/2008)

Volume 14	Valutazione Rischio Amianto	Pagina 2 di 7
-----------	-----------------------------	---------------

# MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA

Volume 14

Luglio 2023  
Edizione 12

Sostituisce

Ottobre 2022  
Edizione 11

Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il D.L., effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro (articolo 253 - Controllo dell'esposizione) tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni di esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI). I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

## **Operazioni lavorative particolari** (Articolo 255 - D. Lgs n. 81/2008)

Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite, il D.L. adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

- fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le giuste condizioni di sicurezza previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
- provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
- consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

## **Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto** (Articolo 256 - D. Lgs n. 81/2008)

Per ciò che riguarda i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto questi possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- luogo ove i lavori verranno effettuati;
- tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera *d*.ed *e*.

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività con comunicazione di inizio 3 gg. prima delle stesse.

### **3. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Articolo 257 - D. Lgs n. 81/2008)**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

- i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il D.L., informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

### **4. FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Articolo 258 - D. Lgs n. 81/2008)**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il D.L. assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- le procedure di emergenza;
- le procedure di decontaminazione;
- l'eliminazione dei rifiuti;
- la necessità della sorveglianza medica.

Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

## 5. SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

Il Medico Competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomo-densitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.

## 6. REGISTRO DI ESPOSIZIONE E CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

I lavoratori potenzialmente esposti, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, accertata un'esposizione superiore a quella prevista e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240 del D. Lgs. n. 81/2008, vengono iscritti nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e copia deve essere inviata all'organo di vigilanza e dall'ISPESL.

L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

L'ISPESL per il tramite del medico competente, provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

## 7. STATO DEI FATTI

Tripoli HQ: attualmente il personale dimora c/o gli Hotel AL WADDAN e SULTAN, non vi sono elementi a disposizione per una valutazione di tale rischio o documenti che ne possano certificare l'assenza.

### Distaccamento MIASIT Misurata

Il personale del Distaccamento, svolge le sue attività sia negli uffici ricavati in una costruzione edile presente all'interno dell'Accademia Aeronautica Libica che in moduli prefabbricati costruiti per tali scopi, una tenda adibita a palestra e dei moduli prefabbricati alloggi per ospitare personale in transito. Per tutte queste strutture, a seguito di ricognizione da parte di SAC del CISAM, non è stata ravvisata la presenza di materiali contenenti amianto.

Le attività addestrative, avvengono presso aule dell'Accademia militare libica. Non vi sono elementi a disposizione per una valutazione di tale rischio o documenti che ne possano certificare l'assenza nelle sedi utilizzate.

### ATTREZZATURE E MEZZI

#### Tripoli HQ:

Non si rileva presenza di MCA.

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

Distaccamento MIASIT di Misurata:

Il censimento delle macchine e delle attrezzature in uso presso il Distaccamento di Misurata, non ha rilevato presenza di MCA.

**8. MODALITA' OPERATIVE**

Le direttive sul “rischio amianto” in vigore, suggeriscono le modalità per una corretta gestione dello stesso. Preso atto dei suggerimenti, questi sono stati concretizzati presso la missione Miasit, con le seguenti modalità:

- catalogazione, analisi documentale, ricognizioni periodiche e campionamento/analisi;
- censimento amianto;
- verifiche sui MCA;
- monitoraggio;
- valutazione del “rischio amianto”;
- misure di gestione e mitigazione;
- sorveglianza sanitaria e registro di esposizione;
- documentazione.

Di seguito vengono esplicitati i punti precedenti.

**9. CATALOGAZIONE, ANALISI DOCUMENTALE, RICOGNIZIONI PERIODICHE E CAMPIONAMENTO/ANALISI**

**Infrastrutture**

Come detto è stata eseguita una verifica visiva delle strutture, limitatamente a componenti delle stesse ispezionabili senza operazioni invasive è stata richiesta eventuale documentazione agli atti, non è stata riscontrata la presenza di alcun prodotto realizzato con materiale asbesto sia del tipo a matrice friabile che a matrice compatta.

**Apparecchiature, sistemi d'arma, mezzi e lavorazioni**

Le apparecchiature in uso, ossia PC, stampanti e tritacarta, al controllo visivo e documentale non hanno evidenziato presenza di MCA.

**Varie**

Individuazione della figura responsabile delle attività di controllo e coordinamento delle attività che possono interessare l'amianto.

Censimento delle infrastrutture, strutture, impianti, mezzi, sistemi d'arma contenenti MCA e delle lavorazioni caratterizzate dalla presenza di amianto.

Per ogni significativa informazione ricavata sulla presenza di MCA, verrà data tempestiva comunicazione sia al Comitato Amianto ed agli organi competenti

Tuttavia, se non fosse abbinato alla valutazione degli altri criteri, come i risultati delle ispezioni visive o la verifica del grado di isolamento, da solo, non permetterebbe di valutare opportunamente il rischio per l'esposizione a fibre di amianto. Il monitoraggio ambientale permette infatti di considerare la concentrazione in aria delle fibre di tale minerale solo al momento in cui viene effettuata l'operazione, non considerando le situazioni pregresse o i potenziali rilasci futuri a seguito di danneggiamenti dovuti anche solamente alla normale attività.

Il punto “2c)” dell'allegato 1 al D.M. 06/09/1994, fissa i limiti di concentrazione per determinare la situazione di inquinamento in atto in un edificio a 20 ff/l, se valutati con tecnica MOCF o 2 ff/l, se valutati con tecnica SEM, entrambi ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti. Superati questi limiti, è necessario un intervento di bonifica.

<b>MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA</b>	Volume 14	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

#### 10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Considerato che le attrezzature in uso non presentano, verosimilmente parti in amianto, per le infrastrutture e per le attrezzature, non si concretizza il rischio di superamenti dei limiti imposti dalla norma in vigore.
- **Tenuto conto che al momento non è stata rilevata la presenza amianto (MCA), non si ritiene opportuno nominare il Responsabile Amianto.**